

04/03/2025

Modello di organizzazione, gestione e controllo di Alimenta S.p.A.

Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

ALIMENTASPA

SOMMARIO

Definizioni	3
PARTE GENERALE	4
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.1. La <i>ratio</i> ispiratrice	4
1.2. Presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa	4
1.3. Presupposti soggettivi della responsabilità amministrativa	13
1.3.1. Vantaggio o interesse dell'ente	13
1.3.2. Soggetti apicali e soggetti sottoposti	14
1.3.3. La c.d. «colpa organizzativa»	15
1.4. Regime probatorio ed esclusione della responsabilità dell'ente	15
1.5. L'apparato sanzionatorio.....	16
1.5.1. Le sanzioni pecuniarie.....	17
1.5.2. Le sanzioni interdittive	17
1.5.3. La pubblicazione della sentenza e la confisca.....	18
2. Il Modello di organizzazione e gestione della Alimenta S.p.A.....	19
2.4 Struttura del Modello	21
2.5 Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello	21
2.6 Diffusione del Modello	22
3. L'Organismo di Vigilanza e Controllo e il suo Regolamento	23
3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo	23
3.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo	24
3.3 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo	25
3.3.1 Modalità delle segnalazioni	26
3.4 Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)	27
4. Sistema sanzionatorio	28
4.1 Principi generali.....	28
4.2 Sistema sanzionatorio del Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi.....	29
4.3 Sistema sanzionatorio del Personale dirigente	30
4.4 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni	30
4.5 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.....	31
PARTE SPECIALE SEZ. "A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	36

PARTE SPECIALE SEZ. “B” - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	44
PARTE SPECIALE “B.1” - REATI NEL COMMERCIO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA	50
PARTE SPECIALE “C” - REATI AMBIENTALI	51
PARTE SPECIALE “D” - IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA E REATI SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.....	57
PARTE SPECIALE “E” - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	59
PARTE SPECIALE SEZIONE “F” - REATI SOCIETARI E DI RICICLAGGIO.....	65
PARTE SPECIALE “G”: REATI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	71
PARTE SPECIALE SEZ. “H” - REATI TRIBUTARI.....	77
PARTE SPECIALE SEZ. “I” - REATI DI CONTRABBANDO	83

Definizioni

I termini utilizzati nel presente modello hanno il significato di seguito precisato:

- a) “Attività Sensibili”: le attività della Banca Padovana Credito Cooperativo sc. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati, come individuate dal presente Modello;
- b) “Ente” oppure “Società”: Alimenta S.p.A.;
- c) “Codice Etico “: il codice etico adottato dalla Società;
- d) “Collaboratori”: i soggetti che lavorano per la Società in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) “Collegio Sindacale”: è l’organo di controllo interno della Società;
- f) “Consiglio di Amministrazione”: è l’organo collegiale al quale è affidata la gestione della Società;
- g) “Consulenti”: i soggetti che agiscono per conto della Società in forza di rapporto contrattuale di consulenza;
- h) “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti;
- i) “d.lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- j) “Linee Guida”: le Linee Guida emanate da Confindustria;
- k) “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001;
- l) “Organismo di Vigilanza e Controllo” oppure “Organismo”: l’organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello oltre che al suo aggiornamento;
- m) “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale ed il Collegio Sindacale della Società ed i loro membri;
- n) “Personale”: l’insieme dei Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e dei terzi che a qualunque titolo lavorano per la Società;
- o) “Regolamento Disciplinare”: il regolamento disciplinare per il Personale dipendente della Società.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. La *ratio* ispiratrice

A fronte delle oramai gravi forme di criminalità economica che si manifestano all'interno dell'impresa e in ossequio ad alcune note Convenzioni internazionali e comunitarie¹, il d.lgs. 231/2001, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, scardinando l'antico principio secondo cui *societas delinquere non potest*.

La disciplina in questione è imperniata su una logica preventiva: si propone il fine di contrastare, o comunque minimizzare, la commissione di determinati reati per mezzo della predisposizione di modelli organizzativi e procedure di controllo ad opera dei vertici aziendali.

1.2. Presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa

Presupposto oggettivo affinché sussista responsabilità amministrativo-penale dell'ente è il compimento di uno dei reati tassativamente previsti dal Decreto: i c.d. reati presupposto. Originariamente la responsabilità dell'ente era prevista esclusivamente per i reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, successivamente il testo originario è stato modificato estendendo la responsabilità dell'ente ad un più ampio numero di reati ed illeciti amministrativi.

Di seguito si riporta l'elenco completo dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001):
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste

dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);

▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (di cui all'art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 409/2001):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001):
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - reati societari (di cui all'art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023);
 - reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (di cui all'art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- delitti contro la personalità individuale (di cui all'art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 228/2003):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato (di cui all'art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001):
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - reati concernenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (di cui all'art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 7/2006):
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
 - reati transnazionali (introdotti e disciplinati dalla L. 146/2006);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 43/1973);
 - reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
 - reato di abbandono di rifiuti (introdotta e disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006);

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001 introdotto con L. n. 123/2007, successivamente modificato ex art. 300 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81):
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui all'art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con d.lgs. n. 231/2007):
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (di cui all'art. 25-octies-1, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con d.lgs. n.184/2021):
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis);
 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (di cui all'art. 25-nonies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 99/2009):
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione

abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

– Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

– Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);

▪ reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (di cui all'art. 25-decies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con L. n. 116/2009).

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

▪ reati ambientali (di cui all'art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121):

– Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

– Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

– Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

– Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

– Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

– Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

– Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

– Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);

– Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);

– Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);

– Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);

– Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);

– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);

– Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

– False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

– Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);

– Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);

– Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);

– Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (di cui all'art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto con d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109):
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, articolo modificato dal d.l. n. 20/2023);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto con l. 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal d.lgs. n. 21/2018):
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla L. n. 39/2019):
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, l. n. 401/1989)
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla l. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020):
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020):
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. n. 141/2024);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. n. 141/2024);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. n. 141/2024);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. n. 141/2024);
 - Equiparazione del diritto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. n. 141/2024);

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. n. 141/2024);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 22/2022):
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 22/2022):
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013 - Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - Reati transnazionali (L. n. 146/2006 - Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale):
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

1.3. Presupposti soggettivi della responsabilità amministrativa

Il verificarsi di uno dei reati riportati sub 1.2. comporta per l'ente responsabilità amministrativa da reato qualora sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: (a) il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente (b) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza², di amministrazione³ o di direzione⁴ dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati e (c) sussista "colpa dell'ente" intesa come negligenza nella predisposizione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ovvero il reato sia stato commesso volontariamente in quanto espressione della politica aziendale.

Al contrario, l'ente non risponde se le suddette persone (individuate dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. 231/2001), hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; ad ogni buon conto, qualora questi abbiano agito in virtù di un interesse "in prevalenza" ma non esclusivamente proprio, allora si configura la riduzione della pena da irrogarsi all'ente, come previsto dall'art. 12, nonché l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 13 del d.lgs. 231/2001.

1.3.1. Vantaggio o interesse dell'ente

Con riferimento al concetto di «vantaggio o interesse» dell'ente, si rileva che, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, l'interesse va valutato ex ante, quindi ponendosi anteriormente alla commissione del reato e senza considerare se effettivamente il successivo beneficio si sia effettivamente manifestato. Al contrario, il vantaggio deve essere osservato ex post, e deve ritenersi sussistente anche qualora non sia stato prefigurato dall'autore del reato come obiettivo ultimo del suo agire, ma sia stato comunque successivamente conseguito dall'ente. Al riguardo si è espressa la Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615: «non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse

² Consiste nella legittimazione a emettere o ricevere comunicazioni negoziali in nome e per conto dell'ente.

³ Consiste nella attività decisionale di gestione della società, predisposizione delle strategie di impresa nonché di organizzazione degli atti negoziali.

⁴ Consiste nella attività di rendere effettive mediante attuazione le decisioni amministrative assunte.

“a monte” della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato “ex ante” dall'agente.». Allo stesso modo si è espressa più di recente la Cassazione penale, sez. VI, 22.05.2013, n. 2455: «l'espressione normativa, con cui [si] individua il presupposto [della responsabilità dell'ente] nella commissione dei reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un'endiadi, perchè i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato “ex ante”, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale».

1.3.2. Soggetti apicali e soggetti sottoposti

L'origine del termine “apicale” risiede nell'espressione “*high-level personnel*”, utilizzata dalle Federal Sentencing Guidelines, traducibile come “personale di alto livello”. Con essa si vogliono ricomprendere tutti quei soggetti che occupano posizioni di particolare importanza, non solo i massimi vertici aziendali. Tra i soggetti che ricoprono una posizione apicale sono di certo ricompresi i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di filiale, i direttori di stabilimenti secondari, i direttori di sedi estere distaccate ed anche gli «amministratori di fatto». Ad ogni modo, l'elemento qualificante non è da individuarsi tanto nella posizione ricoperta, bensì nell'autonomia di cui appunto deve godere il soggetto, in particolare l'autonomia decisionale, organizzativa e di spesa che gli è stata riconosciuta, nonché i poteri che gli sono stati attribuiti.

Con riferimento al concetto di soggetti sottoposti, risulta opportuno notare che volutamente non è stato utilizzato un riferimento al concetto di «dipendente», in quanto ciò avrebbe comportato un irrigidimento della disciplina a causa della “concezione socio-economica” cui esso è legato. L'espressione così utilizzata permette di includere categorie in cui il vincolo di subordinazione assume gradazioni ed intensità diverse e ricomprendere, quindi, ulteriori diverse forme di lavoro subordinato e parasubordinato che altrimenti sarebbero state escluse. Inoltre, anche il lavoratore autonomo può rientrare tra i soggetti c.d. «sottoposti» in virtù di un'interpretazione funzionale del criterio, poiché in taluni casi egli può essere vincolato alla direzione, nonostante non sia alle dipendenze, del committente. Il caso è quello in cui viene conferito un determinato incarico ad

un “soggetto esterno” che agisce sotto il potere direttivo dei soggetti apicali dell’ente e il risultato dell’attività ha effetti sulla sfera giuridica di quest’ultimo.

1.3.3. La c.d. «colpa organizzativa»

La Corte Costituzionale ha affermato in ambito penale il principio di colpevolezza, quale elemento di garanzia a tutela dei destinatari della legge: per questo motivo non possono essere previste ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè in assenza di colpa o dolo, nell’ordinamento penalistico italiano.

Quale criterio di collegamento soggettivo della responsabilità in capo all’ente, il legislatore ha individuato la c.d. «colpa d’organizzazione», da intendersi come espressione della mancata volontà dell’ente di agire per evitare la commissione dei reati. Essa si deve ritenere sussistente sia qualora l’ente non provveda in alcun modo all’adozione del Modello, sia se, benché adottato, la sua applicazione risulti carente e inefficace. Si assume che la «colpa d’organizzazione» abbia diversi gradi di intensità, secondo la qualifica rivestita dal soggetto agente che ha commesso di fatto il reato. Proprio su tale considerazione viene costruita l’intera disciplina esonerativa.

1.4. Regime probatorio ed esclusione della responsabilità dell’ente

Qualora uno dei reati di cui sub 1.2. sia commesso da uno dei soggetti c.d. apicali individuati all’art. 5, comma 1, lett. a), allora l’ente sarà considerato responsabile a meno che non dimostri congiuntamente che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Si tratta di una vera e propria inversione dell’onere della prova: è l’ente a dover dimostrare di aver adottato e attuato un idoneo sistema di prevenzione dei reati per non essere considerato responsabile dell’illecito.

Al contrario, qualora il reato sia commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente sussiste solo nel caso in cui il compimento dell'atto illecito è dovuto all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

L'onere della prova è imposto, come di norma, alla pubblica accusa, la quale dovrà dimostrare che il reato è stato compiuto a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Ad ogni modo, l'ente può sempre escludere la propria responsabilità dimostrando di aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad attuare un'efficace prevenzione dei reati.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, e la conseguente nomina di un Organismo adibito alla vigilanza sull'attuazione del Modello, è volta dunque ad esimere l'ente da colpa: essa non costituisce un obbligo per l'ente, bensì un'opportunità concessa dal legislatore al fine di ottenere l'esclusione della responsabilità. Tuttavia, mentre l'adozione e l'attuazione del Modello sarà sufficiente a esimere l'ente da responsabilità qualora il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, si rende necessaria la prova di un elemento ulteriore ai fini della esenzione da responsabilità dell'ente, nel caso in cui il reato sia stato compiuto da uno dei soggetti c.d. apicali: è necessario che l'ente dimostri che, nonostante l'adozione e l'attuazione diligente del Modello organizzativo, tali soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente le regole impartite dal Modello medesimo.

1.5. L'apparato sanzionatorio

Il meccanismo sanzionatorio predisposto dal d.lgs. n. 231/2001 prevede due categorie principali di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, e due accessorie, confisca e pubblicazione della sentenza. La legge delega ha infatti previsto un "sistema essenzialmente binario", in ossequio a quanto previsto dal Protocollo della Convenzione relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee. Nonostante l'acclarata impossibilità di eliminare radicalmente il rischio che siano compiuti illeciti nel contesto socio-economico dell'impresa, si deve sicuramente osservare che si è accentuata la sensibilità al problema criminologico, all'esito dell'introduzione della disciplina della responsabilità amministrativa per gli enti

Il legislatore si è preoccupato di imporre una sanzione proporzionata in base non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente ma anche alle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso.

1.5.1. Le sanzioni pecuniarie

La principale tipologia di sanzioni è quella delle sanzioni pecuniarie, le quali, seppur in alcuni casi in misura ridotta, vanno sempre applicate. Il legislatore, con l'obiettivo di garantire "un sistema equilibrato" che tenesse conto delle numerose variabili, ha introdotto un sistema per quote a struttura bifasica.

Ai fini della quantificazione della sanzione, risultano rilevanti due fattori, da individuarsi congiuntamente: (a) il numero delle quote, che va da un minimo di cento ad un massimo di mille; (b) l'importo di ciascuna quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Il numero delle quote dipende dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente e dal comportamento tenuto dall'ente una volta verificatosi il reato. L'importo di ciascuna quota, invece, tiene conto delle condizioni economico patrimoniali dell'ente. Moltiplicando l'importo singolo per il numero di quote si ottiene la sanzione complessiva.

Ad ogni modo, l'art. 12, nell'ottica di favorire la flessibilità del sistema sanzionatorio, prevede una serie di situazioni al ricorrere delle quali l'ente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni: ad esempio, la sussistenza di un vantaggio patrimoniale nullo o minimo, l'aver cagionato un danno patrimoniale di ridotta entità o la pronta attivazione dell'ente per l'eliminazione delle conseguenze del reato.

1.5.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono disciplinate dall'art. 9, comma 2, il quale prevede cinque tipologie:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni comportano la paralizzazione dello svolgimento dell'attività dell'ente e un suo condizionamento attraverso la limitazione della capacità giuridica ovvero la sottrazione di risorse finanziarie. Il dichiarato obiettivo è quindi quello di affiancare le sanzioni pecuniarie e far sì che la possibilità di un eventuale accertamento della responsabilità e le sue conseguenze non vengano considerati al pari del semplice rischio d'impresa, calcolabile e facente parte dell'attività imprenditoriale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per quei reati per cui sono previste e quindi per la quasi totalità, sempreché ricorrano alternativamente i seguenti requisiti:

- a) che il profitto conseguito dall'ente sia di particolare entità e che la commissione del reato sia dovuta a gravi carenze organizzative;
- b) che si verifichi una reiterazione degli illeciti ovvero che i soggetti appartenenti all'organizzazione abbiano posto in essere reati per cui l'ente è già stato condannato in via definitiva negli ultimi cinque anni.

La durata della sanzione deve essere compresa tra i tre mesi e i due anni (art. 13, comma 2) ad eccezione della condanna all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, prevista al verificarsi dei presupposti tassativi di cui all'art. 16.

1.5.3. La pubblicazione della sentenza e la confisca

La pubblicazione della sentenza risponde, da un lato, ad un'esigenza di prevenzione generale dei reati, dall'altro, all'obiettivo di rendere note a tutti i possibili stakeholders le responsabilità dell'ente, favorendo una maggiore tutela e consapevolezza in capo agli stessi. Tale sanzione ha carattere accessorio rispetto alle sanzioni interdittive: l'art. 18 prevede, infatti, che l'applicazione di quest'ultime sia condizione necessaria e precedente per l'applicazione della prima.

Infine, il realizzarsi della fattispecie di reato comporta inevitabilmente la confisca del «prezzo o del profitto del reato», con la possibilità di distribuire la somma tra coloro che siano stati danneggiati dal comportamento illecito (art. 19, comma 1). Qualora non si riescano ad individuare i beni che sono strettamente legati al fatto illecito, si applica la sanzione della c.d. «confisca per equivalente» (comma 2).

2. Il Modello di organizzazione e gestione della Alimenta S.p.A.

2.1 Le “Linee Guida” di Confindustria e Codice Etico

Ai sensi dell’art. 6 co. 3 del Decreto, i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria, nel caso di Alimenta, le linee guida di Confindustria.

Nella predisposizione del Modello 231, Alimenta si è pertanto ispirata alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, aggiornate a giugno 2021. Tale documento è stato di ausilio, in aggiunta alle disposizioni previste dal Decreto, per addivenire all’adozione di un Modello realmente capace di prevenire i reati presupposto con riferimento alla realtà organizzativa di Alimenta.

Le linee guida di Confindustria delineano un percorso di costruzione del sistema dei rischi che può essere sintetizzato come segue:

- a) Identificazione dei rischi potenziali: ovverosia l’analisi del contesto aziendale per individuare quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero in astratto verificare le fattispecie di reato indicate nel Decreto;
- b) La progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo
- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Codice Etico e delle procedure previste nella parte speciale

Le menzionate linee guida individuano inoltre i requisiti dell’Organismo di Vigilanza, che dev’essere caratterizzato da:

- Indipendenza ed autonomia

- Professionalità
- Continuità d'azione
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Il mancato rispetto di specifiche previsioni contenute nelle linee guida non inficia la validità del Modello, in quanto redatto con specifico riferimento alla realtà concreta di Alimenta e pertanto non sempre compatibile con quanto previsto in astratto dalle stesse.

Le regole enucleate nella parte speciale del presente Modello in materia di prevenzione dei reati si ispirano ad una esigenza di trasposizione in chiave operativa dei principi enunciati nell'allegato Codice Etico, contestualmente adottato dalla Società. Nel codice etico, infatti, si esprimono i principi di "deontologia aziendale" che Alimenta riconosce come propri e con riferimento ai quali si ribadisce anche in questa sede l'obbligo di tutti i Destinatari di rispettare pedissequamente quanto ivi previsto, con il presente modello vengono invece individuate specifiche e concrete prescrizioni finalizzate a prevenire la commissione di specifiche tipologie di reati più specificamente illustrate nella parte speciale.

2.2 Adozione del Modello

Il modello di Alimenta S.p.A., predisposto dall'Organismo di Vigilanza e Controllo è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Eventuali successive modifiche, integrazioni o aggiornamenti aventi natura sostanziale dovranno, al pari, essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo ha inoltre il potere di apportare al testo del Modello talune integrazioni o modifiche, soggette alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

L'adozione del Modello favorisce la sensibilizzazione di tutti i soggetti di vertice, nonché dei dipendenti e dei collaboratori della Società, ispirando comportamenti imperniati sulla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

2.3 Finalità del Modello

Il Modello predisposto da Alimenta S.p.A. è volto a ridurre il rischio di commissione di reati da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società, per mezzo della diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità e alla regolamentazione di meccanismi di controllo delle fasi decisionali ed operative dell'attività sociale.

Nello specifico si tende a garantire, all'interno della Società, la conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei reati, nonché delle fattispecie di reato previste dal decreto. Si vuole pertanto improntare l'attività d'impresa ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza, manifestando la convinzione che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati dalla Società medesima.

La predisposizione di un sistema efficiente ed adeguato di controlli si dimostra essere un punto cardine dell'attività preventiva posta in essere dalla Società medesima: con essi si vuole garantire che soggetti apicali, dipendenti, Collaboratori agiscano in modo conforme a correttezza e diligenza.

2.4 Struttura del Modello

Il presente documento è articolato in due parti distinte: la prima parte ha carattere generale, contiene la disciplina normativa del d.lgs. n. 231/2001, evidenzia i tratti strutturali rilevanti del Modello, regola il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e prevede un apparato sanzionatorio destinato a quei soggetti i quali non abbiano rispettato le prescrizioni dettate dal Modello medesimo.

La seconda parte ha carattere speciale e descrive:

- a) le fattispecie di illecito presupposto contemplate dal d.lgs. n. 231/2001;
- b) l'identificazione delle attività e delle operazioni a rischio;
- c) l'individuazione delle funzioni coinvolte;
- d) gli elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

2.5 Modifiche, integrazioni e verifiche periodiche del Modello

Alimenta S.p.A. si ripropone di verificare in modo periodico l'adeguatezza del Modello adottato alle esigenze mutevoli della realtà d'impresa. Si provvederà inoltre, qualora risulti necessario, alla

modifica del medesimo laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni previste o qualora la struttura dell'ente sia soggetta a un mutamento tale da richiedere l'adeguamento del Modello alle nuove esigenze organizzative.

In particolare il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche: (a) si verifica la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello medesimo: è necessario che non siano state poste in essere azioni non in linea con il Modello, e che siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma; (b) si verifica l'efficacia delle procedure esistenti: è necessario riscontrare l'effettivo funzionamento del presente Modello secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza e Controllo.

In esito alle verifiche periodiche, l'Organismo di Vigilanza e Controllo è tenuto a redigere una relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Alimenta S.p.A., evidenziando eventuali scompensi e suggerendo possibili azioni da intraprendere. Le modifiche sono invece disposte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

2.6 Diffusione del Modello

La conoscenza del Modello è garantita da un'adeguata diffusione del medesimo - e dei principi che in esso si esplicano - a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione societaria. In particolare, al fine di garantire un'efficace sensibilizzazione, è segnalato ai soggetti operanti nelle c.d. aree a rischio che l'eventuale violazione delle disposizioni riportate nel Modello costituisce un illecito che comporta l'applicazione di sanzioni.

Alimenta S.p.a. ribadisce in modo fermo e deciso di non tollerare in alcun modo, e indipendentemente da qualsiasi scopo, comportamenti costituenti una violazione del presente Modello, nonché dei principi di correttezza e diligenza cui l'assetto organizzativo della Società si ispira.

La diffusione del Modello avviene in particolare nei confronti di (a) soggetti che rivestono una c.d. posizione apicale, esercitando funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero esercitando, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; (b) chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei c.d. soggetti apicali; (c) infine, coloro che pur non avendo un rapporto organico con la Società, operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

3. L'Organismo di Vigilanza e Controllo e il suo Regolamento

L'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal legislatore, nonché il suo impegno attivo nell'attività di prevenzione dei reati, sono elementi necessari per invocare un eventuale esonero dell'ente dalla responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001. L'art. 6, comma 1, prevede, infatti, che l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'organo dirigente, dunque, al fine di ottenere l'esenzione da responsabilità dell'ente, non è tenuto soltanto alla semplice adozione del Modello ma deve anche nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e definirne le regole di funzionamento, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla legge. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere i propri compiti di vigilanza e aggiornamento del Modello. A tale scopo deve essergli riconosciuta una certa autonomia d'azione, oltre ad adeguati poteri che gli permettano di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Di conseguenza risulta opportuno che i componenti dell'intera struttura organizzativa siano informati circa la sussistenza di tali poteri e compiti, al fine di ottenere la massima collaborazione possibile, agevolando lo svolgimento dei controlli.

3.1. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Affinché l'Organismo di Vigilanza e Controllo possa svolgere effettivamente e compiutamente la propria attività, è necessario che risponda a determinati requisiti, che rappresentano la prima garanzia che l'organo sia in grado di gestire l'attuazione del Modello in tutte le sue parti, conseguendo compiutamente l'obiettivo di prevenzione:

a) indipendenza e autonomia: con il richiamo ad «autonomi poteri di iniziativa e controllo» il legislatore ha il preciso obiettivo di mettere l'Organismo di Vigilanza e Controllo nelle condizioni di operare in modo imparziale, con la libertà d'azione che caratterizza lo svolgimento dell'attività di controllo. Nonostante l'Organismo dipenda in termini organizzativi dal massimo vertice aziendale, quest'ultimo non può svolgere attività direttiva nei suoi confronti in quanto ne condizionerebbe l'autonomia, ma deve limitarsi a valutare i flussi informativi inerenti l'attività di vigilanza e di controllo. Allo stesso modo l'Organismo non deve essere titolare di mansioni e compiti operativi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dell'auspicata separazione delle funzioni⁵;

⁵ P. 78, Linee Guida di Confindustria, Marzo 2021, "Autonomia e indipendenza".

b) professionalità: l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve svolgere tutte le attività di propria competenza in maniera efficace ed efficiente; a tal fine risulta necessario che possieda capacità e conoscenze multidisciplinari, in particolare competenze in campo aziendale, giuridico e organizzativo⁶;

c) continuità d'azione: i compiti cui è chiamato l'Organismo di Vigilanza e Controllo richiedono costante impegno ed attenzione in quanto gli aspetti da valutare sono numerosi e tutte le informazioni devono essere elaborate per operare una piena e attenta stima del rischio di reato e per proporre i successivi eventuali interventi correttivi. Per ottenere tali risultati, quindi, è necessario, da un lato, un continuo flusso informativo verso l'Organismo mentre, dall'altro, deve essere attuata un'attività periodica di monitoraggio della situazione aziendale⁷.

3.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo assume il ruolo di garante in merito all'efficacia e all'efficienza dell'intero sistema ai fini di una riduzione del rischio di reato, in quanto è tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento.

Innanzitutto, l'Organismo di Vigilanza e Controllo è chiamato a valutare se i protocolli e, prima di essi, il Codice Etico e i principi in esso contenuti sono stati conosciuti ed accolti dall'intera organizzazione. Nel caso in cui manchino tali premesse, ne dovrà essere data immediatamente adeguata comunicazione ai vertici societari per proporre iniziative di formazione ed informazione.

In secondo luogo, deve essere attivato un meccanismo di controllo che permetta di verificare l'effettiva attuazione dei comportamenti richiesti e che permetta di individuare e valutare eventuali "scostamenti comportamentali", sintomatici della commissione di possibili reati o di attività preparatorie ad essi. L'Organismo di Vigilanza e Controllo vigila inoltre sul sistema delle deleghe e sull'effettiva corrispondenza tra responsabilità e compiti operativi effettivamente svolti.

Infine, ha il compito, e in taluni casi l'obbligo, di fornire determinate informazioni:

a) verso l'interno: innanzitutto l'organo dirigente deve ricevere con cadenza regolare una relazione che espliciti gli interventi operati dell'Organismo e i risultati da esso raggiunti. Nel caso in cui emergano violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, dovrà darne immediata comunicazione per l'erogazione delle relative sanzioni disciplinari;

⁶ Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dei singoli. Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in "attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati" (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

⁷ P. 80 e ss., Linee Guida di Confindustria, Marzo 2021, "Continuità di azione".

b) verso l'esterno: per quanto riguarda le eventuali comunicazioni verso l'esterno ed in particolare quelle dirette a pubbliche autorità, nel silenzio del decreto si ritiene che non sussista un vincolo generale, ma solo degli obblighi specifici in relazione a determinati fatti previsti con distinte normative.

Ai sensi del decreto attuativo della direttiva comunitaria 2005/60/CE, l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve innanzitutto comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate, con riferimento particolare alle modalità di adempimento degli obblighi di verifica del cliente, dell'organizzazione, della registrazione, delle procedure e dei controlli interni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere informato in merito alle violazioni delle prescrizioni nell'uso dei contanti e di conti e libretti anonimi o fittizi.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il compito di esaminare l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale – non solo meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati e il mantenimento del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.

Infine, rientra tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza la cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale ultima funzione può essere esercitata anche a mediante suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi aziendali e mediante la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

3.3 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo

Se da un lato è importante che siano previsti canali informativi verso l'intero ente per un pieno sviluppo della cultura della legalità e per la conoscenza e l'accoglimento delle procedure, dall'altro, l'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza e Controllo si basa principalmente sui dati e sulle informazioni che provengono da tutta l'organizzazione; perciò il legislatore ha previsto a favore dell'Organismo taluni obblighi di informazione:

a) i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza e Controllo eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di avvenuta commissione, dei reati;

b) gli esponenti della direzione generale, e i responsabili di area e di servizio hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza e Controllo eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza;

c) gli autori delle segnalazioni in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Sono opportune alcune specificazioni in merito alle segnalazioni da effettuare all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

3.3.1 Modalità delle segnalazioni

La segnalazione di una violazione, effettiva o presunta, del Modello deve essere riferita direttamente all'Organismo di Vigilanza e Controllo, in forma scritta all'indirizzo e-mail: odv@alimenta.biz; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 4 (Sistema sanzionatorio). L'Organismo non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

3.3.2 Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori e i Consulenti della Società devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti e/o le notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano anche indirettamente la Società e/o i suoi Organi Sociali;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati presupposto;
- c) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito dell'attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. 231/2001;
- d) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o a violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- e) le delibere del Consiglio di Amministrazione che abbiano attinenza con il d.lgs. n. 231/2001;
- f) i verbali e le relazioni del Collegio Sindacale che abbiano attinenza con il d.lgs. n. 231/2001.

3.4 Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente, Alimenta S.p.a. ha istituito un sistema di segnalazione c.d. whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023, cui possono accedere dipendenti e membri degli organi sociali della Società nonché tutti i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Alimenta S.p.A. (a titolo esemplificativo, non esaustivo, clienti, consulenti, fornitori).

Le segnalazioni possono avere ad oggetto condotte illecite in materia civile, amministrativa e penale secondo quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e/o violazioni del presente Modello 231 e/o del Codice Etico. Le segnalazioni potranno essere trasmesse mediante i canali di comunicazione istituiti da Alimenta in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023. Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza istituito da Alimenta S.p.A.

Sono prese in carico anche le segnalazioni in forma anonima, a condizione che esse risultino manifestamente fondate e forniscano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento degli illeciti segnalati.

Le segnalazioni possono essere formulate attraverso il sito web www.alimenta.biz, nella sezione dedicata alle segnalazioni c.d. whistleblowing.

Le segnalazioni possono anche essere trasmesse in forma scritta all'indirizzo e-mail: odv@alimenta.biz; è consentita anche tramite lettera recapitata in busta chiusa presso la sede di Alimenta S.p.A., in Noventa di Piave (VE), Via Calnova 97/99, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

È consentita altresì la segnalazione in forma orale ai recapiti dell'ODV indicati nell'apposita pagina web del sito di Alimenta, o anche chiedendo un incontro in presenza.

In tutte le fasi dell'attività di gestione delle segnalazioni così inoltrate è garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante; la rivelazione dell'identità dell'autore della segnalazione è subordinata al rilascio di un suo atto di consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Alimenta S.p.A. tutela il segnalante da tutte le manifestazioni, dirette e/o indirette, di ritorsione o di discriminazione, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni risultate in seguito infondate. Tali sanzioni sono le medesime già previste per la violazione del presente Modello.

A seguito della ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare tutti gli accertamenti necessari, anche avvalendosi di collaboratori i quali saranno tenuti al rispetto dei medesimi obblighi di tutela e di riservatezza già gravanti sull'Organismo.

4. Sistema sanzionatorio

4.1 Principi generali

La lett. e) dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001 richiede la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Tale previsione risulta indispensabile in quanto integra e completa quell'insieme di misure volte alla riduzione del rischio di reato, garantendo una più efficace attuazione della disciplina preventiva.

Le sanzioni previste devono essere applicate qualora siano posti in essere comportamenti che costituiscano violazione delle previsioni introdotte dal Modello, indipendentemente dalla effettiva commissione del reato e dall'esito, dunque, del procedimento penale eventualmente avviato.

In ossequio all'art. 7 dello «Statuto dei Lavoratori», è favorita la piena conoscenza del Regolamento Disciplinare da parte dei lavoratori e sono previste specifiche procedure di contestazione della violazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno individuate ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

4.2 Sistema sanzionatorio del Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi

In applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio:

- a) il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi o delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello;
- b) il provvedimento del biasimo scritto si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure o norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello,;
- c) il provvedimento della sospensione dal servizio si applica in caso di inosservanza dei principi o delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- d) il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;
- e) il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, correlandosi detto comportamento ad una «mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto» ai sensi di quanto previsto dal vigente contratto collettivo aziendale di lavoro per quadri direttivi ed aree professionali.

L'attivazione, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare sono affidati all'Amministratore delegato Società che formula una proposta al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo titolare del potere di irrogare le sanzioni, fermo restando che l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio sono affidati all'Organismo di Vigilanza e Controllo, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4.3 Sistema sanzionatorio del Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili quelle tra le misure indicate in precedenza che saranno ritenute più idonee in relazione alla gravità della/e violazione/i e della eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Disciplinare. Il procedimento disciplinare è affidato all'Organismo di Vigilanza e Controllo, il quale formula una proposta al Consiglio di Amministrazione, titolare del potere di irrogare le sanzioni,, fermo restando che l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio sono affidati all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

4.4 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni della Società che, in contrasto il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno dei reati ricompresi nel Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto. I relativi interventi sanzionatori sono disposti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale o dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, fermo restando che l'adeguatezza degli interventi ed il costante monitoraggio dei medesimi sono affidati all'Organismo di Vigilanza e Controllo che procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4.5 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza e Controllo informerà il Collegio Sindacale il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente. In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale della Società, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

PARTE SPECIALE

Introduzione

La presente parte speciale del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati-presupposto, previsti dal decreto legislativo citato e la relativa valutazione dei rischi nella realtà di Alimenta S.p.A. (di seguito anche "Alimenta" o "la Società").

L'analisi dei rischi è stata svolta con distinzione tra le diverse aree operative in cui si articola la Società, valutando tali rischi in rapporto:

- ai principi e codici di comportamento esistenti;
- agli strumenti e alle procedure di controllo già poste in essere dalla Società;
- al contesto autorizzativo
- al sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo,

L'analisi dei rischi è completata dall'indicazione di una valutazione complessiva del sistema di controllo in relazione alla specifica fattispecie di reato contemplata.

Per i risultati dell'analisi citata, si rimanda al documento di *Gap Analysis* depositato presso la Sede della Società è evidenziato in dettaglio, per ciascun reato elencato dal D. Lgs. n. 231/2001, l'esito della valutazione condotta.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette Attività "Sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto (di seguito anche "Attività Sensibili").

Conseguentemente per ciascuna Sezione di parte speciale, dedicata alla macro-categoria di reato potenzialmente a rischio, si procede all'individuazione delle Attività Sensibili, dei relativi responsabili dei processi a rischio, dei reati commettabili e dei controlli preventivi applicabili (principi di condotta).

Il sistema dei controlli adottato da Alimenta S.p.A. tenute in considerazione le indicazioni delle principali associazioni di categoria (v. Linee Guida di Confindustria), prevede l'adozione di:

- principi generali di condotta;
- protocolli di controllo specifici applicati alle singole Attività Sensibili;

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, applicabili ad ogni Sezione di parte speciale, da rispettarsi rispetto ad ogni Attività Sensibile risultante dalla *Gap Analysis*:

Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli di autorizzativi, idonei ad evitare sovrapposizioni di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, Alimenta si impegna a garantire la separazione tra attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata attività categorizzata come Attività Sensibile;

Poteri autorizzativi e di firma: tali poteri devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo soglie di approvazione delle spese ove necessario; chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura organizzativa della Società;

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata ove possibile e non eccessivamente gravoso per l'incaricato; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Attività Sensibile deve essere verificabile *a posteriori*; deve essere in ogni caso disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere la documentazione e le registrazioni effettuate;

Norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, finalizzate a garantire modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Nelle Sezioni in cui si divide la presente Parte Speciale vengono individuati i protocolli di prevenzione e controllo relativi a ciascuna delle Attività Sensibili rilevate dalla *Gap Analysis* oltre ai principi di condotta applicabili.

La metodologia utilizzata per la predisposizione della parte speciale

Alimenta è giunta alla predisposizione dei principi e delle regole generali di organizzazione, svolgimento e controllo delle attività, attraverso la metodologia di lavoro di seguito esposta. La procedura in esame verrà inoltre utilizzata per ogni futuro aggiornamento del Modello che seguirà all'introduzione di nuove fattispecie di reati-presupposto nel D. Lgs. n. 231/2001 o a sostanziali modifiche di *governance*, organizzative o di processi di Alimenta S.p.A.

L'esame della documentazione aziendale

La Società ha preliminarmente analizzato approfonditamente tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della redazione del Modello, a titolo esemplificativo si citano alcuni di tali documenti:

- organigramma;
- statuto sociale;
- deleghe;
- procedure interne;
- certificazioni;
- modelli contrattuali;
- contratto di rete concluso dalla Società in data 17 febbraio 2021;
- altra documentazione rilevante.

L'analisi di tali documenti ha consentito di ottenere un quadro completo e approfondito della struttura aziendale, nonché della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

Le interviste

Congiuntamente all'analisi dei documenti sopra menzionati, sono state condotte interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e i loro collaboratori, individuando gli intervistati sulla base dell'organigramma aziendale e sui poteri loro attribuiti.

La finalità perseguita con la conduzione delle interviste è stata quella di approfondire la conoscenza delle caratteristiche e dei processi aziendali riferibili a ciascuna area interessata, e l'eventuale rilevanza di tale attività ai fini del Decreto, nonché le procedure e i controlli presenti nello svolgimento delle attività, utili alla prevenzione dei reati considerati rilevanti per la Società. All'esito di tali interviste si ritiene che i soggetti intervistati siano provvisti della necessaria conoscenza dell'operatività del settore dell'azienda di loro competenza.

Le risultanze dell'analisi

I risultati dell'analisi sono stati raccolti nel documento riassuntivo “*Gap Analysis*”, che espone sinteticamente i profili di rischio di commissione dei reati presupposto contenuti nel D. Lgs. n. 231/2001 nell'ambito delle attività svolte da Alimenta. La documentazione in oggetto è custodita presso la sede della Società, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione da parte di chiunque ne sia legittimato.

Ulteriori chiarimenti metodologici

Alla luce della conclusione del contratto di rete da parte della Società, si precisa che il riferimento ai dipendenti e collaboratori di Alimenta S.p.A. si deve intendere esteso anche ai dipendenti e collaboratori di altre società coinvolte nel citato contratto di rete.

PARTE SPECIALE SEZ. "A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale tratta i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, citati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle Indagini svolte, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle Indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. Malversazione a danno dello stato (316 bis c.p.)

Commette il reato il soggetto estraneo alla P.A. che, avendo ottenuto dallo Stato, da un ente pubblico o dalla UE, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

II. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)

Commette il reato chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'UE. Questo reato si configura solo se la condotta non integra gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.

III. Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 co. 2, n. 1, c.p.)

Commette il reato chi, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, procura a sé o al altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

IV. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Commette il reato chi utilizza artifici o raggiri (ad esempio comunica dati non veri o predisporre una documentazione falsa), per ottenere finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla UE.

V. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Commette il reato chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità dati, informazioni o programmi, in esso contenuti o ad esso pertinenti, ottiene per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad un altro Ente Pubblico.

VI. Le fattispecie di corruzione (art. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in astratto, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto lo scambio dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o di altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente, per configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il Pubblico Ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

VII. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. appena descritti sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

VIII. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora esso rivesta la qualità di pubblico impiegato.

IX. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Chi corrompe commette un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra citati.

X. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Commette il reato chiunque offra o prometta denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, nel caso in cui la promessa o l'offerta non vengano accettate. Allo stesso modo è sanzionata la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

XI. Concussione (art. 317 c.p.)

Commette il reato il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

XII. Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.)

La fattispecie di reato in esame si ritiene integrata qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

XIII. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

La fattispecie di reato in esame si ritiene integrata qualora, fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La pena è aggravata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

XIV. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La fattispecie di reato in esame si ritiene integrata qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È prevista un'aggravante qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad Euro 100.000 (centomila).

XV. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La fattispecie di reato in esame si ritiene integrata qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per "altra mediazione illecita" si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Parimenti punito è chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

È prevista un'aggravante qualora il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis, nonché qualora i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione

al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Definizioni

Per garantire la comprensione della terminologia utilizzata nell'esposizione dei reati presupposto, si chiarisce che:

Per “*Pubblica Amministrazione*” (o “P.A.”) si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una *funzione pubblica* o un *pubblico servizio*;

Per “*funzione pubblica*” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico attinenti alla funzione legislativa (esercitata da Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali/territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Autorità delle Camere di Commercio, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, curatori e liquidatori fallimentari, ecc.). La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di potere autoritativo (che permette alla P.A. di realizzare le proprie finalità con dei comandi rispetto ai quali il privato è in una situazione di soggezione), di potere certificativo (di attestare un fatto con efficacia di prova);

Per “*pubblico servizio*” si intendono attività caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, disciplinate da norme di diritto pubblico, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

3. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come “strumentali” al fine della commissione dei reati-presupposto.

Le Attività Sensibili possono essere raggruppate come di seguito esposto:

- Rapporti con le Autorità competenti in materia di autorizzazioni alla produzione e commercio di prodotti alimentari ed effettuazione di test clinici;
- Rapporti e adempimenti con le Autorità pubbliche concernenti, tra le altre, anche le attività di ispezione, verifica o controllo (ASL, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, dogane, ecc.);
- Adempimenti in materia di amministrazione del personale (quali assunzioni, cessazioni dei rapporti lavorativi, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi, infortuni, ecc.) nonché gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali;
- Gestione delle fasi di negoziazione ed esecuzione relative a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato, dagli Enti Pubblici o dall'Unione Europea;

- Gestione di tutte le fasi di negoziazione ed esecuzione nei rapporti di vendita prodotti ad Enti Pubblici;
- Attività di sponsorizzazione;
- Gestione degli omaggi;
- Rapporti con le Autorità giudiziarie e con le Forze dell'Ordine;

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgere le Attività Sensibili di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che Alimenta ha individuato tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato al presente Modello.

Tali principi sono indicati qui di seguito:

- I. È fatto espresso divieto di tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma di Alimenta, ordini di servizio o eventuali deleghe e attribuzioni, anche occasionali e/o di fatto;
- II. È fatto espresso divieto di offrire o effettuare, anche in modo indiretto, pagamento indebiti e/o promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e di ogni Paese in cui la Società opera, anche assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico in questione. Il divieto in esame include inoltre l'offerta, anche indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni o transazioni;
- III. È fatto espresso divieto di influenzare indebitamente i rapporti con la P.A. in relazione alle attività svolte da Alimenta;
- IV. È espressamente vietata la distribuzione ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e di ogni Paese in cui la Società opera, fatta eccezione per i piccoli omaggi di valore modico o simbolico, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere adeguatamente documentati al fine di consentire le verifiche interne anche da parte dell'OdV. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere categoricamente respinte e tempestivamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- V. È fatto espresso divieto di presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o omissive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsiasi tipo di atto che possa trarre in inganno o in errore l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- VI. È fatto espresso divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici sia nazionali che stranieri o sovranazionali a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli a cui erano originariamente destinati;

- VII. È espressamente vietato fare ricorso a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- VIII. È fatto espresso divieto di versare a qualsiasi titolo somme di denaro o dare altre utilità al fine di facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione di contratti con la P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti;
- IX. È altresì vietato alterare in qualsiasi modo e misura i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati;

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta adotta regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate.

I. **Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione**

I rapporti in oggetto, nello svolgimento delle operazioni attinenti le Attività Sensibili, sono tenuti dal Responsabile aziendale della funzione interessata o da un soggetto da questi personalmente delegato, anche occasionalmente e/o in forma non scritta. È fatto espresso divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della P.A.

II. **Gestione delle risorse finanziarie**

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie devono avere una espressa causale e devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza contabile e professionale. Alimenta si impegna a garantire che il processo di formazione degli atti e delle fonti informative e documentali utilizzate a supporto di tali attività siano ricostruibili, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Sempre al fine di garantire la trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea, nella gestione delle risorse finanziarie Alimenta deve avvalersi solo di intermediari finanziari, assicurativi e bancari. È vietato effettuare pagamenti in contanti o in natura alla Pubblica Amministrazione.

Tutti i rimborsi spese effettuati in favore del personale possono essere effettuati solo a seguito di giustificativi di spese correttamente presentati.

III. **Rapporti con consulenti e collaboratori**

Non dev'esservi identità di soggetti, all'interno della Società, tra colui che richiede la consulenza o collaborazione, chi la autorizza e colui che effettua il pagamento.

Tutti i consulenti e i collaboratori devono essere selezionati sulla base di oggettivi criteri di professionalità e competenza, tenendo inoltre in considerazione la loro reputazione e affidabilità.

Tutti i contratti con consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo devono essere stipulati per iscritto e devono adeguatamente definire tutte le condizioni e i termini rilevanti nel caso concreto.

I compensi riconosciuti ai consulenti e ai collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico loro conferito e devono essere congruamente determinati tenendo in considerazione le prassi esistenti sul mercato e/o le tariffe vigenti.

È espressamente vietato il pagamento delle prestazioni di cui al presente punto III mediante uso di contanti.

I contratti conclusi con i soggetti di cui al presente punto, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle Attività Sensibili precedentemente elencate, devono contenere clausole che:

- a. Prevedano una dichiarazione apposita mediante la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico di Alimenta S.p.A. e si impegnano a rispettarle integralmente;
- b. Regolino le conseguenze seguito della violazione di tali soggetti degli obblighi di cui al punto a.

IV. *Gestione delle erogazioni pubbliche*

Dev'essere predisposto un apposito rendiconto per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, finalizzato a dare atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e conseguentemente concessa, e del suo effettivo utilizzo.

V. *Rapporti con organi ispettivi*

Tutti i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti da soggetti a ciò deputati.

Il responsabile del ricevimento dei funzionari pubblici o, in alternativa, il soggetto a ciò deputato, deve verificare che gli organi ispettivi redigano un verbale delle operazioni compiute ed è tenuto a chiederne una copia qualora ne abbia diritto, tale copia dovrà in seguito essere opportunamente conservata. Qualora non vi fosse possibilità di richiedere una copia del verbale, il responsabile dovrà redigere una relazione sostitutiva ad uso interno, soprattutto nel caso in cui tali ispezioni si svolgano presso gli stabilimenti della Società. È obbligo di tutto il personale di Alimenta di prestare piena collaborazione, nel pieno rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Qualora a seguito di un'ispezione dovessero emergere dei profili di criticità, il responsabile di cui sopra dovrà prontamente informare il suo superiore o chi di competenza, determinabile con riferimento al caso concreto.

6. Procedura di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione precedentemente analiticamente esposti, le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, sono adottate nelle seguenti Aree della Società:

- Risorse umane
- Amministrazione e Finanza
- Area Qualità
- Area IT e TLC
- Area Operativa

PARTE SPECIALE SEZ. “B” - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i delitti contro l’industria e il commercio, citati dall’art. 25 *bis* 1 e 25 *bis* del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle Indagini, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All’elencazione delle suddette fattispecie segue l’individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Fattispecie di reato

I. Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero adoperi mezzi fraudolenti per impedire o rubare l’esercizio di un’industria o di un commercio. La condotta in esame contempla l’impedimento o l’ostacolo di un’attività concretamente individuata e non dell’industria o del commercio in termini astratti.

II. Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis*)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza mediante violenza o minaccia.

III. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo in qualsiasi modo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all’industria nazionale.

IV. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La difformità può riferirsi all’origine (ad es. il luogo o il sistema di preparazione), la provenienza (ad es. il produttore), la qualità (ad es. qualifiche non essenziali del bene), la quantità (ad es. il peso).

V. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque ponga in vendita o ponga in qualsiasi modo in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo siano. La genuinità cui si riferisce la norma può essere intesa in senso “naturale”, come la composizione di una sostanza alimentare

perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non artificialmente alterata; o “formale”, come la conformità del prodotto ai requisiti normativamente imposti.

VI. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque ponga in vendita o in qualsiasi modo in commercio opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Per segni mendaci si intendono segni ingannevoli, idonei a trarre in inganno il compratore medio, senza concretizzare un atto di contraffazione o alterazione.

VII. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

Questa fattispecie di reato, fatta salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi oggetti o altri beni realizzati usurpando tale titolo o in violazione dello stesso ovvero, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui sopra.

VIII. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

La norma in esame punisce chiunque contraffaccia o in qualsiasi modo alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta in altro modo in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

IX. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie in esame punisce chiunque: potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso dei suddetti marchi o segni contraffatti o alterati; contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; è punito inoltre chi, pur non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Per contraffazione si intende la riproduzione abusiva o imitazione di un marchio⁸ o segno distintivo altrui, l'alterazione nella manomissione o riproduzione anche solo parziale ma tale da

⁸ Si tratta di un segno suscettibile di essere graficamente rappresentato ed idoneo a consentire al pubblico di distinguere prodotti o servizi di un'impresa da ogni altro prodotto della medesima specie, come le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre o le figure, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche secondo la definizione contenuta negli artt. 7 e ss. D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

confondersi con l'originale dello stesso. La giurisprudenza ritiene che il reato sia integrato qualora vi sia un effettivo rischio di confusione tra originale ed imitazione.

X. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Questa fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, ovvero fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione e introduzione nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita o in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti in oggetto.

Il reato in esame può concorrere con la ricettazione, che si configura nella ricezione del prodotto con marchio contraffatto; la successiva messa in vendita integra il reato di cui all'art. 474 c.p.

3. Le attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come "strumentali" al fine della commissione dei reati-presupposto.

Le attività di cui sopra, possono essere raggruppate come segue:

Delitti contro l'industria e il commercio:

- I. Gestione degli acquisti delle materie prime e dei semilavorati da immettere nel ciclo produttivo di Alimenta;
- II. Gestione degli acquisti di beni prodotti da terzi;
- III. Gestione del ciclo di produzione e dell'attività di co-packing;
- IV. Controllo qualità della materia prima, semilavorati e prodotti finiti;
- V. Vendita e distribuzione di beni (sia in Italia, che negli altri Paesi in cui la Società opera), anche se confezionati da terzi;
- VI. Etichettatura dei prodotti;
- VII. Attività di sviluppo dei prodotti;

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (p. IX e X, "Le fattispecie di reato"):

- I. Acquisto di *software*;
- II. Gestione di marchi, brevetti della Società e diritti di proprietà altrui anche tramite consulenti esterni;
- III. Acquisti tecnici (ad es. modelli industriali);

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgere le Attività Sensibili di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che Alimenta ha individuato tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato al presente Modello.

Tenuto in considerazione che tra i valori aziendali perseguiti da Alimenta S.p.A., come enunciato anche nel Codice Etico, viene posta particolare attenzione alla qualità del prodotto, che assume un ruolo chiave nella gestione della Società, la Società ha voluto certificare la sua qualità attraverso **il conseguimento delle seguenti certificazioni:**

- UNI EN ISO 22005:2008
- GSFS Global Standard for Food Safety - BRC
- IFS International Food Standard
- Certificato di conformità per prodotti BIO
- Certificazione HALAL

per la gestione del sistema di qualità, della sicurezza alimentare ed il rispetto di quanto previsto dall'HACCP.

Gli obiettivi che Alimenta si impone di perseguire sono i seguenti:

- offrire una maggiore garanzia al cliente;
- agevolare il perseguimento della sicurezza alimentare;
- stimolare il miglioramento continuo, dotare le proprie strutture di un approccio sistematico e proattivo all'identificazione dei rischi per la sicurezza e l'igiene alimentare e all'implementazione delle conseguenti misure di controllo;
- nel caso di rilevazione dei rischi di cui sopra, comunicare tempestivamente i rischi ai differenti soggetti della catena di fornitura del prodotto in questione.

I principi generali di comportamento sono di seguito elencati:

- I. I contratti che regolano i rapporti con i fornitori, i co-packer, gli agenti, i distributori, i depositari, prevedono apposite clausole che indicano chiaramente le responsabilità relative al mancato rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico;
- II. È vietato tenere comportamenti tali da far sì che siano prodotti o commercializzati beni: utilizzando materie prime che non siano completamente conformi alla normativa settoriale applicabile; con caratteristiche differenti rispetto a quanto presentato ai consumatori sia attraverso la confezione del prodotto che attraverso eventuali campagne pubblicitarie; utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi; che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine non corrispondenti alla reale origine o siano distribuiti in mancanza delle apposite autorizzazioni dei consorzi che tutelano il prodotto stesso.

Nel secondo ambito, relativo ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- I. È espressamente vietato usare o depositare marchi e brevetti senza una preventiva analisi; ogni uso dev'essere verificato preventivamente al fine di evitare l'usurpazione di un diritto altrui;
- II. È espressamente vietato commercializzare prodotti con marchi e/o segni distintivi alterati o contraffatti.

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta adotta regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate.

I. Rapporti con i fornitori di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

La qualificazione e selezione dei fornitori dei beni in oggetto deve avvenire sulla base di criteri e requisiti predeterminati da Alimenta e dalla stessa aggiornati e rivisti periodicamente ove necessario. La società ha formalizzato tali criteri per permettere una oggettiva valutazione e il conseguente inserimento o la rimozione dei fornitori dall'anagrafica; le scelte relative all'inserimento o la rimozione non possono essere affidate ad un singolo soggetto e necessitano di una motivazione coerente e completa.

L'Area Qualità definisce i criteri da utilizzare per il controllo delle materie prime, degli ingredienti utilizzati, dei semilavorati, al fine di prevenire la messa in produzione di prodotti che non rispettino pedissequamente la normativa applicabile. Controlli specifici sono previsti e sempre di competenza dell'Area Qualità per i prodotti finiti distribuiti da Alimenta S.p.A. o da terzi, in cui la Società abbia operato da co-packer.

II. Controllo qualità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti

La qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti è garantita attraverso un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare ispirato alle norme vigenti in materia e alla piena applicazione dei principi HACCP.

Durante il processo produttivo dei prodotti di Alimenta sono previsti specifici flussi informativi finalizzati a garantire l'emersione di pericoli collegati alla sicurezza alimentare assicurando un controllo efficace affinché gli alimenti siano sicuro al momento del consumo umano. Vengono inoltre garantite l'identificazione e la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto durante tutte le fasi produttive. Al fine di garantire gli obiettivi di cui sopra, sono definite e programmate attività di manutenzione di attrezzature ed edifici anche attraverso attività di disinfezione.

Per garantire la tracciabilità delle procedure di cui al presente punto, è prevista la registrazione e la gestione delle informazioni relative alla qualità del prodotto lungo tutta la filiera produttiva.

III. Sviluppo prodotti, etichettatura e realizzazione di slogan pubblicitari, packaging

Per garantire la veridicità delle informazioni comunicate ai clienti, consumatori e al pubblico, sono predisposti processi di autorizzazione e verifica degli slogan pubblicitari e delle informazioni riportate sulle confezioni dei prodotti, svolti a cura dei responsabili di funzione indicati nelle deleghe interne e nelle procedure aziendali.

Per evitare la diffusione di informazioni non corrispondenti a quelle effettivamente caratteristiche di un dato prodotto della Società, sono effettuati controlli per garantire che, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

Gli slogan pubblicitari e le informazioni sui prodotti salutistici siano supportati da adeguata documentazione, che gli stessi slogan o informazioni siano conformi ai regolamenti comunitari e alla normativa applicabile;

Gli slogan rappresentino caratteristiche effettivamente riscontrabili nel prodotto;

Gli slogan e le altre informazioni dirette ai consumatori e clienti siano veritieri in merito alle caratteristiche qualitative, quantitative e di origine e provenienza dei prodotti di Alimenta.

Lo sviluppo di un prodotto è effettuato in conformità alle norme sul commercio degli alimenti sugli ingredienti da utilizzare, e ogni modifica della composizione del prodotto fabbricato o commercializzato da Alimenta comporta l'assoggettamento a tutte le procedure di approvazione e le verifiche previste per la commercializzazione di un nuovo prodotto.

Tutti i contratti stipulati tra Alimenta e le agenzie pubblicitarie prevedono apposite clausole che indichino chiaramente le responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico di Alimenta S.p.A.

6. Procedure di prevenzione

Alimenta adotta le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, nelle seguenti Aree della Società:

- Area Qualità
- Area Acquisti
- Area Vendite

PARTE SPECIALE “B.1” - REATI NEL COMMERCIO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA

1. Premessa

Le società che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517 *quater* c.p. (art. 12 l. 9/2013) e la responsabilità della Società sussiste anche quando l’autore non è stato identificato o non è imputabile.

2. Le fattispecie di reato

- I. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p., v. *supra*)**
- II. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p., v. *supra*)**
- III. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p., v. *supra*)**
- IV. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*, v. *supra*)**

3. Le Attività Sensibili

Per l’individuazione delle Attività Sensibili si rimanda alla Sez. B, paragrafo 3.

4. Principi generali di comportamento

Per l’individuazione dei Principi generali di comportamento si rimanda alla Sez. B, paragrafo 4.

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Per l’individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo si rimanda alla sez. B, paragrafo 5.

6. Procedure di prevenzione

Per l’individuazione delle procedure di prevenzione si rimanda alla sez. B, paragrafo 6.

PARTE SPECIALE “C” - REATI AMBIENTALI

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati ambientali, citati dall'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle Indagini, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta. All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. Inquinamento ambientale (Art. 452 *bis* c.p.)

La fattispecie in esame punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Un incremento di pena è previsto dal legislatore per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Un aumento di pena più severo è previsto nel caso in cui dall'inquinamento consegua il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat all'interno di queste aree.

II. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti⁹

Punisce le condotte illecite riconducibili alle seguenti fattispecie:

⁹ Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 152/2006: “[I] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; (b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [V] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi sia non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

Trattasi di ipotesi di reato connesse alle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti; elemento comune a tutte le condotte descritte è il fatto che le stesse sono svolte in mancanza dei necessari provvedimenti amministrativi, che, autorizzandole, le rendono lecite.

III. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso¹⁰

Punisce i casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi.

3. Le attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come "strumentali" al fine della commissione dei reati-presupposto.

Queste attività sono di seguito elencate:

- I. Gestione dello smaltimento di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva;
- II. Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti generati da tutti i siti aziendali, anche tramite l'affidamento delle attività a terzi;
- III. Gestione delle emissioni che derivano dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva di Alimenta.

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

¹⁰ Art. 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006: "[IV] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgere le Attività Sensibili di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che Alimenta ha individuato tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato al presente Modello.

È inoltre disposto che:

Tutti i destinatari del presente Modello, quindi amministratori, dipendenti e chiunque operi, a qualsiasi titolo, sotto la direzione o vigilanza della Società, devono operare con diligenza a tutela dei beni aziendali, osservando comportamenti responsabili ed in conformità con le politiche aziendali; tali soggetti devono inoltre prendersi cura e custodire i beni della Società che sono loro affidati nell'ambito della propria attività, facendone un utilizzo appropriato e che non determini impatti ambientali non presidiati;

I fornitori sono selezionati a valle della raccolta di almeno due preventivi di spesa, al fine di selezionare i migliori candidati, tenuto in considerazione il contesto normativo nazionale ed internazionale, i principi del Codice Etico e ponendo particolare attenzione ai migliori standard professionali e alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente. Le selezioni vanno revisionate ogni tre anni.

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta adotta le regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate. Le regole in materia di prevenzione di reati contro l'ambiente adottate dalla Società si sostanziano in una serie di presidi di controllo di tutte le attività che possono comportare un impatto sull'ambiente in cui la Alimenta opera.

Vengono di seguito elencati i presidi trasversali a tutte le attività a rischio di impatto ambientale, finalizzati ad impedire la commissione di reati contro l'ambiente:

➤ *Ruoli e responsabilità*

Con riferimento alle attività aventi un potenziale impatto ambientale, Alimenta ha adottato un sistema di attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure che vengono conferite per iscritto, *ad probationem*. Oltre a tale distribuzione di compiti e responsabilità sono previsti:

Un Organigramma che include le Aree della Società la cui attività può avere un impatto ambientale;

Una formale attribuzione di compiti, ruoli e responsabilità per garantire un'efficace attuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo e per l'attuazione dei presidi di controllo in questa sezione delineati;

Requisiti minimi che devono essere posseduti dalle singole Aree della Società definiti coerentemente alle normative di legge applicabili;

➤ *Controllo della legislazione*

Alimenta, anche mediante incarichi a professionisti esterni, si impegna a monitorare l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle Aree della Società interessate.

➤ *Gestione della documentazione*

Ai presidi già definiti nei punti precedenti si aggiunge l'adozione di un sistema formale volto alla definizione delle modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione rilevante in materia ambientale. Tale sistema è un presidio che garantisce la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni a potenziale impatto ambientale, ispirato alla più totale trasparenza, principio che informa l'attività di Alimenta come ribadito nel Codice Etico.

➤ *Gestione dei rapporti con i fornitori*

La Società verifica la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori, a titolo esemplificativo, non esaustivo, l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti. Si prevedono in aggiunta clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative a tutela dell'ambiente applicabili e, ove si rendesse necessario, delle procedure sopra definite dalla Società, nonché dell'obbligo di rispettare le previsioni contenute nel presente Modello e l'allegato Codice Etico.

➤ *Competenza, formazione e consapevolezza*

Alimenta predispone una procedura finalizzata a regolamentare il processo di formazione e addestramento del personale, anche in materia ambientale, definendo i criteri di aggiornamento e integrazione della formazione, tenendo in considerazione eventuali trasferimenti o mutamenti di mansioni, l'introduzione di nuove attrezzature, macchinari o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi ai sensi di quanto esposto nel punto 2. della presente sezione.

Vengono definiti inoltre i contenuti e le modalità di erogazione della formazione in considerazione del ruolo e della mansione assunta all'interno della Società e gli strumenti per la pianificazione degli interventi formativi.

➤ *Controllo operativo*

Vengono definiti i criteri ed i soggetti che assumono l'incarico di controllare le Attività Sensibili rispetto ai possibili impatti ambientali negativi, nonché ulteriori criteri organizzativi finalizzati all'individuazione degli aspetti ambientali pertinenti, alla definizione e valutazione della significatività degli impatti ambientali negativi che determinano la potenziale commissione dei reati-presupposto di cui alla presente sezione.

Alimenta adotta una procedura volta a disciplinare l'utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici aventi impatto ambientale.

Alimenta verifica e rispetta le procedure previste per l'utilizzo delle strutture e dei macchinari il cui funzionamento ha un impatto, anche potenziale, ambientale.

➤ *Gestione delle emergenze ambientali*

Alimenta ha adottato una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto negativo sull'ambiente.

La procedura in esame consiste nell'individuazione degli scenari delle possibili emergenze ambientali che possono nascere dall'attività di Alimenta, i conseguenti provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o il deterioramento dell'ambiente in cui la Società opera, nella definizione di tempi e modalità di svolgimento delle prove di emergenza ed infine nella previsione delle modalità attraverso cui tenere i registri storici contenenti i riferimenti alle prove ed alle simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza effettivamente verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive adottate.

Vengono di seguito elencate le misure di organizzazione, gestione e controllo specifiche per gli ambiti analizzati al p. 2 della presente sezione:

I. Gestione dei rifiuti

Vengono definiti criteri e modalità con riferimento alla gestione dei rifiuti per garantire che:

➤ *Nell'ambito delle attività di produzione di rifiuti:*

Al momento della definizione dei requisiti dei macchinari e degli impianti da acquistare si tenga in debito conto la gestione del "fine vita" di tali prodotti, orientando la scelta verso quei prodotti che più agevolmente possono essere destinati completamente o anche solo in parte al recupero;

venga favorita la riduzione dei materiali da inviare a discarica favorendo per quanto possibile il riutilizzo degli stessi;

vengano disciplinati i criteri adottati dalla Società per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se necessario affidandosi a soggetti esterni con le capacità tecniche necessarie ad effettuare un controllo analitico degli stessi;

venga assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti generati in tutte le diverse Aree della Società e definite idonee misure che prevenivano ogni miscelazione illecita;

venga assicurata una corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti da Alimenta;

venga valutata la necessità di ottenere autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta e attivate le necessarie procedure per il loro ottenimento;

venga assicurata la corretta archiviazione della relativa documentazione;

➤ *Nell'ambito delle attività di trasporto di rifiuti:*

Vengano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

Venga assicurato, qualora si procedesse al trasporto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;

Venga assicurata la corretta gestione degli adempimenti per il controllo del trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo a destinazione finale;

Venga periodicamente monitorata la corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei FIR (i.e. Formolari di Identificazione dei Rifiuti) e la riconsegna effettiva della quarta copia di essi secondo le tempistiche e le modalità definite dalla norma, anche avvalendosi di database e di strumenti di riepilogo per codice CER;

Venga assicurata la disponibilità della documentazione relativa;

➤ Nell'ambito delle attività di *smaltimento rifiuti*:

Vengano disciplinati i ruoli e le responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

Venga assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento venga condotto nel rispetto delle norme applicabili;

Venga assicurata la corretta archiviazione della relativa documentazione;

6. Procedure di prevenzione

Alimenta adotta le suesposte procedure che regolano le fasi di formazione ed attuazione delle decisioni nell'ambito delle Attività Sensibili. Tali procedure sono adottate, con riferimento alle pertinenti misure di controllo della commissione di reati, nelle seguenti Aree della Società:

- Area Amministrazione e Finanza
- Area Operativa

PARTE SPECIALE “D” - IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA E REATI SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati di impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e i reati sull’immigrazione clandestina, citati dall’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle indagini di cui in Introduzione, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All’elencazione delle suddette fattispecie segue l’individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione

2. Le fattispecie di reato

I. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 *bis*, D.Lgs. 268/1998)

Commette il reato in questione il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22 D.Lgs. 268/1998, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

II. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 231/2001)

Commette i reati in oggetto chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il comma 5, poi, sanziona con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma dell’articolo in commento, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del d.lgs. 286/1998.

3. Le Attività Sensibili

L’attività individuata come sensibile da Alimenta con riferimento ai reati-presupposto elencati al punto 2., riguarda la selezione, l’assunzione e la gestione del personale e gli adempimenti di tipo amministrativo inerenti all’impiego di personale extra-comunitario.

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgere le Attività Sensibili di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che Alimenta ha individuato tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato al presente Modello.

È richiesto all'Area responsabile di effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti dalla normativa applicabile per l'assunzione di personale straniero e di verificare puntualmente la persistenza della condizione di regolarità del permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza previsti dalla legge, prevista compiuta identificazione del soggetto che viene assunto.

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta ha adottato specifiche procedure finalizzate alla selezione del personale e al puntuale rispetto degli adempimenti amministrativi inerenti all'impiego di personale. Sono previsti controlli con riferimento al monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti extra-comunitari.

L'Area della Società incaricata di verificare il possesso del permesso di soggiorno per i dipendenti stranieri in fase di selezione del candidato e il monitoraggio del rinnovo è l'Area Risorse Umane.

6. Procedure di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione di un reato-presupposto di cui alla presente sezione della Parte Speciale viene predisposto un sistema di controlli interno che si compone di procedure aziendali che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle Attività Sensibili. Le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, sono adottate nelle seguenti Aree della Società:

- Risorse umane

PARTE SPECIALE “E” - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25 *septies* D. Lgs. 231/2001)

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale è riferita ai reati contro la persona, richiamati dall'articolo 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle Indagini, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

II. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Commette il reato di lesioni personali colpose colui il quale cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Con il termine “*lesione*” si fa riferimento all'insieme di effetti patologici costituenti malattia, ovvero quelle alterazioni organiche e funzionali che conseguono al concretizzarsi di una condotta violenta. La lesione è considerata *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della persona offesa, determinando un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha determinato l'indebolimento permanente di un senso (ad es. la vista) o di un organo. È invece considerata *gravissima* la lesione che ha determinato una malattia probabilmente insanabile ovvero la perdita totale di un senso, o di un arto, della capacità di parlare correttamente e della capacità di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, costituito dalla lesione *grave* o *gravissima* o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento *attivo* ovvero mediante un atteggiamento *omissivo*.

Nel contesto che rileva ai nostri fini, di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente funzioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale posto all'apice dell'organizzazione aziendale che non ottempera agli obblighi su di lui gravanti in termini di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene al fine di impedire l'evento materialmente causato da altri soggetti.

Con riferimento alla responsabilità in caso di atteggiamento *omissivo*, si ritiene doveroso specificare che il soggetto risponderà soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può originare da un contratto oppure dalla unilaterale volontà dell'agente. Le norme individuano il datore di lavoro¹¹ come garante “*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*” e la sua posizione di garanzia può essere trasferita ad altri soggetti se la delega rispetta le condizioni di essere: specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. La persona a cui è conferita tale delega deve essere capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

La condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione delle norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. È ulteriormente necessario specificare che il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto; è inoltre necessario garantire e l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro; ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione viene meno in occasione di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo soggettivo, le norme antinfortunistiche tutelano tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa. Sotto il profilo soggettivo attivo, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia.

3. Le attività sensibili

Dal 12 marzo 2018 è in vigore la norma **UNI ISO 45001: 2018** sui Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

La **UNI ISO 45001** specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.

¹¹ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art 2 comma 1 D.Lgs 81/08).

Alimenta ha implementato un sistema di gestione secondo la norma ISO 45001 ed ha dimostrato la conformità del proprio sistema ad un Organismo di Certificazione accreditato (CSQA) ottenendo la certificazione rispetto allo standard a dicembre 2019, aggiornato nel 2021.

Nel documento di *Gap Analysis* effettuato dalla società sono state individuate come sensibili le seguenti attività:

- I. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal documento di valutazione dei rischi aziendali di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, redatto da Alimenta, che individua le categorie di pericoli che, tenuto in considerazione il grado di avanzamento della scienza e della tecnica, possono verificarsi presso le strutture della Società. Il riferimento è a tutte le attività che comportano rischi riferiti alle seguenti tipologie di pericoli: agenti nocivi (chimici, cancerogeni o biologici), meccanici, ergonomici, termici, energetici (rumore, elettrici, di vibrazione).
- II. Attività a rischio di reato, intese come le attività che potenzialmente possono originare i reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero in astratto integrare una responsabilità colposa di Alimenta, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
- III. Gestione delle trasferte, in relazione ai rischi specifici del Paese in oggetto e in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro del personale in trasferta.

4. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e la normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce invece un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa attualmente vigente in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Nello svolgere le Attività Sensibili sopra elencate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, tali soggetti devono:

- I. Non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, tenuto conto della propria formazione ed esperienza, nonché delle istruzioni e i mezzi forniti e predisposti dal datore di lavoro;
- II. Rispettare in ogni momento la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva ed individuale;
- III. Intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei casi di urgenza, compatibilmente con le competenze e le possibilità personali;

- IV. Utilizzare in modo corretto tutti i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- V. Segnalare tempestivamente a chi di dovere le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui al punto IV., nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- VI. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- VII. Sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- VIII. Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

Si fa inoltre espresso divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo presenti all'interno della struttura aziendale oltre che di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta adotta regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate. Il Documento di Valutazione dei Rischi (o "DVR") indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali a cui si rinvia direttamente.

I. *La valutazione dei rischi*

L'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi dev'essere correttamente effettuata nel rispetto dei principi di: veridicità, completezza ed accuratezza, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro che si avvale del supporto di personale esterno ove necessario. Tutte le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela, devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è effettuata in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. I criteri utilizzati contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti: la gestione delle attività di routine e non routine, le infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro, le modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, ed il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;

II. *Nomine e definizioni delle responsabilità*

Preliminarmente all'attribuzione di competenze in materia di gestione di problematiche relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono definiti idonei e sufficienti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifiche disposizioni normative. Tali requisiti devono essere posseduti dal soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, e possono essere conseguiti anche attraverso interventi formativi *ad hoc*, con costante verifica di mantenimento degli stessi nel tempo.

L'attribuzione di responsabilità specifiche deve necessariamente avvenire in data certa utilizzando forma scritta, delineando in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico, e, ove previsti, individuando accuratamente il potere di spesa. Il sistema di deleghe dei poteri avviene in coerenza

con le funzioni attribuite dall'organigramma allegato al presente Modello, accompagnato da eventuale assegnazione di poteri di spesa e decisionali, congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e criticità delle sottostanti situazioni di rischio potenziale.

III. ***Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici***

La verifica dei requisiti per l'attribuzione di una qualsiasi mansione all'interno della realtà organizzativa di Alimenta deve essere necessariamente condotta anteriormente all'attribuzione delle stesse.

IV. ***Formazione del personale generale e specifica***

Alimenta predispose opportune informazioni circa le modalità di espletamento degli incarichi affidati al personale, che viene adeguatamente formato. Al termine delle attività formative che possono essere erogate con modalità variabili, ne viene verificata l'efficacia attraverso verifiche di comprensione e altri strumenti idonei a tal fine.

V. ***Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti***

Le attività in questione sono condotte dolo dopo una prudente ed approfondita valutazione e Qualificazione dei fornitori, valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse, tenuto anche in considerazione le considerazioni proveniente dai lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima dell'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti, ove necessario, il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato.

VI. ***Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti***

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono rilevare in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite anche in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti delle stesse. Tutti gli interventi specialistici necessari sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di ciò dovranno produrre la necessaria documentazione.

Tutte le attività di manutenzione sono oggetto di registrazione.

VII. ***Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggior rischio e procedure di accesso***

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere, a tal fine sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche. Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

VIII. ***Gestione delle emergenze***

Le emergenze sono gestite mediante la predisposizione di specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e la prospettazione delle relative modalità di risposta. L'efficacia dei piani così predisposti è periodicamente verificata.

Sono specificamente individuati ed indicati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza, liberi da ostacoli e ben segnalati. Il personale è messo a conoscenza delle procedure di segnalazione e gestione delle emergenze.

Sono predisposti e mantenuti in modo efficiente idonei sistemi antincendio e presidi sanitari.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza in numero sufficiente e preventivamente formati nel rispetto delle previsioni normative.

IX. *Esecuzione corretta delle attività lavorative*

Tenuto conto della complessità della lavorazione, sono, ove necessarie, previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative. Tali istruzioni, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari e attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono accessibili al lavoratore interessato.

X. *Comunicazione e coinvolgimento del personale*

Il personale interessato dev'essere consultato e coinvolto in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, ove necessario anche tramite le rispettive rappresentanze, in particolare nel processo di individuazione dei rischi, nel corso delle indagini relative ad un incidente e nel caso vi siano strutturali cambiamenti che possono avere significativi impatti in materia di sicurezza.

XI. *Gestione delle trasferte*

Alimenta svolge un attento monitoraggio dei rischi caratteristici del Paese del personale in trasferta, con correlata adozione dei presidi da adottare in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

6. Sistema di gestione della sicurezza

Alimenta adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto esposti al punto 2 della presente sezione. Il citato sistema si compone di procedure che regolano le fasi di formazione, attuazione e successiva esecuzione delle Attività Sensibili, sviluppato in conformità agli standard imposti dalla normativa UNI ISO 45001: 2018.

Le aree della Società in cui le misure qui esposte vengono adottate sono:

- L'area RSSP – Gestione Sicurezza, prevenzione e protezione;
- Area Operativa

PARTE SPECIALE SEZIONE “F” - REATI SOCIETARI E DI RICICLAGGIO

(Art. 25 *ter*, art. 25 *octies* e art. 25 *octies.1* D. Lgs. 231/2001)

1. Premessa

La presente sez. F della Parte Speciale riguarda i reati societari, che nel Decreto sono richiamati all'art. 25 *ter*, essa contempla inoltre i reati di riciclaggio e autoriciclaggio di cui all'art. 25 *octies* e 25-*octies 1*. Di seguito vengono riportate le singole fattispecie di reato che a seguito della *Gap Analysis* riportata in allegato sono state considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta S.p.A.

All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.)

Il delitto si configura nell'esposizione consapevole, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto ingiusto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

II. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*)

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A tali soggetti sono equiparati i soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle compiute dai soggetti già elencati (ad es. amministratori di fatto).

È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra elencati.

III. Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Commette il reato chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Lo scopo è quello di tutelare la formazione della volontà dei soci, e più in generale, il corretto funzionamento degli organi societari.

IV. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023)

Commette il reato in questione chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 d.lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

V. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero chi compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

VI. Autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

VII. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter. La stessa pena si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

3. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come "strumentali" al fine della commissione dei reati-presupposto.

Le Attività Sensibili possono essere raggruppate come di seguito esposto:

- I. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Alimenta, nonché la comunicazione a terzi di tali informazioni;
- II. Redazione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie e gestione di tali ultime operazioni;
- III. Predisposizione della documentazione economico patrimoniale che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea;
- IV. Rapporti con i Soci e gli altri Organi Sociali;
- V. Rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- VI. Assunzione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società;
- VII. Gestione dei rapporti con Enti Certificatori italiani e/o esteri per l'attestazione di particolari caratteristiche del prodotto, anche finalizzati all'esportazione in specifici Paesi;
- VIII. Vendita e distribuzione di beni in Italia e in Paesi esteri;
- IX. Ricerca, negoziazione e stipula di accordi commerciali con clienti nuovi o ricorrenti;
- X. Gestione delle attività svolte con l'ausilio di intermediari, agenti e partner commerciali;
- XI. Rapporti con istituti finanziari, agenzie di credito e intermediari finanziari;
- XII. Gestione degli acquisti di materie prime e semilavorati da utilizzare nel ciclo produttivo;
- XIII. Gestione degli acquisti di beni prodotti e servizi offerti da terzi;
- XIV. Gestione del ciclo produttivo e dell'attività di Co-Packing;
- XV. Gestione dei contratti di acquisto con i fornitori o i consulenti;
- XVI. Gestione degli omaggi;

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

4. Principi generali di comportamento

Nello svolgere le Attività Sensibili di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che Alimenta ha individuato tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato al presente Modello.

Tali principi sono indicati qui di seguito come espresso obbligo di:

- I. Rispettare la legge e le procedure aziendali interne, inerenti alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di garantire a soci e terzi portatori di interessi la possibilità di avere una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- II. Sottoscrivere da parte dei responsabili della formazione della bozza di bilancio o delle altre comunicazioni sociali rilevanti, della dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e informazioni ivi contenuti;
- III. Osservare quanto previsto dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale di Alimenta, nonché del suo patrimonio, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- IV. Assicurare il più efficiente funzionamento della Società e dei suoi organi, garantendo a tal fine ed agevolando per quanto possibile ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la più libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- V. Informare il CdA e il Collegio Sindacale di ogni interesse estraneo a quello sociale che gli amministratori abbiano in relazione allo svolgimento di una specifica operazione;
- VI. Adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi a livello aziendale;
- VII. Definire per iscritto ogni tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso;
- VIII. Riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

Al fine di orientare il comportamento dei Destinatari alla prevenzione della commissione dei reati di cui sopra, è espressamente vietato:

- I. Esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalle leggi applicabili;
- II. Gestire denaro e beni appartenenti alla Società senza che tali operazioni trovino congruo riscontro nelle scritture contabili;
- III. Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dagli obblighi di conferimento assunti qualora non ancora eseguiti, al di fuori dei legittimi casi di riduzione del capitale sociale contemplati dalla legge;
- IV. Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- V. Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- VI. Promettere o effettuare erogazioni in denaro o altri beni a favore di un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente, Preposto, Sindaco, liquidatore o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti menzionati, di società terze, con l'obiettivo di ottenere un vantaggio per la Società;
- VII. Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi tipologia in favore di un soggetto di cui al punto VI., al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi tipo di vantaggio ad Alimenta;
- VIII. Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o qualsiasi altro soggetto che possa essere stato indicato da un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o da soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione della propria attività;
- IX. Tenere comportamenti che ostacolano in qualsiasi modo, anche indirettamente, o rendano più difficoltosa l'attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;
- X. Influenzare illecitamente, mediante atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea;
- XI. Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli omaggi non vietati sono caratterizzati dal loro valore esiguo o perché volti a promuovere attività di beneficenza o culturali e devono essere adeguatamente documentati per consentire ogni verifica necessaria ad opera dell'OdV;
- XII. Iniziare o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'Azienda;
- XIII. Effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente previsto;
- XIV. Effettuare pagamenti a persone differenti dalla propria controparte contrattuale;
- XV. Accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi espressamente pattuiti per iscritto negli accordi commerciali, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nel presente Modello;

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo

Alimenta adotta regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate.

I. Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

Le operazioni relative alla rilevazione e registrazione delle attività di Alimenta devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione dei bilanci (d'esercizio e consolidato) e degli altri documenti contabili di Alimenta devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo.

I dati e le informazioni sono tempestivamente raccolti sotto la supervisione dell'Area Amministrazione e Finanza ed elaborati da soggetti delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta devono anche essere trasmessi gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni di cui sopra. È fatto espressamente divieto di porre in essere attività e operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti) ovvero creare “fondi neri” o “contabilità parallele”. È inoltre richiesto il rispetto del principio di ragionevolezza e la chiara esposizione dei parametri di valutazione seguiti nella stima delle poste contabili, fornendo a tal proposito ogni informazione complementare che sia necessaria al fine di garantire la veridicità di tali documenti.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio d'esercizio e quello consolidato, deve avvenire con modalità tali da garantire che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

Alimenta adotta una procedura di verifica del magazzino.

II. Operazioni sul capitale

Le operazioni sul capitale sociale di Alimenta, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto.

III. Ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti

La ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e la restituzione dei conferimenti vengono deliberate, su proposta del CdA, dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della legge e dello Statuto. Su tali decisioni è preventivamente effettuato un controllo di legittimità e di merito dal Collegio Sindacale, incaricato della verifica del rispetto della legge e dello statuto e dell'adeguatezza della struttura amministrativo-contabile della Società.

IV. Rapporti con i sindaci

Il responsabile di funzione incaricato di raccogliere ed elaborare le informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione trasmessa.

Tutte le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere accuratamente documentate e conservate con cura dal responsabile di funzione.

V. Gestione dei rapporti con soggetti terzi

I rapporti con soggetti terzi devono essere improntati alla massima trasparenza ed onestà. In occasione della propria attività lavorativa, ciascun dipendente o collaboratore è tenuto ad improntare la propria condotta ai principi di integrità, cortesia, correttezza professionale, collaborazione e trasparenza, fornendo, qualora siano richieste, informazioni adeguate e complete, ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio della controparte.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono pertanto essere gestite secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale. Nessuna pratica anche solo indirettamente corruttiva può essere giustificata o tollerata. È assolutamente vietato imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solamente al costo di compromettere i valori e i principi del Codice Etico o violando le normative e le procedure applicabili.

VI. *Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società*

Secondo quanto disposto dall'art. 2391 c.c., gli amministratori sono tenuti a dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

VII. *Comunicazione all'esterno di dati e notizie relativi alla Società e al Gruppo*

La comunicazione all'esterno di dati e notizie relativi alla Società e al Gruppo può avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Procedure di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto precedentemente analiticamente esposti, viene adottato un sistema di controlli interno che si compone di una serie di procedure che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, sono adottate nelle seguenti Aree della Società:

- Amministrazione e Finanza
- Area Qualità
- Area Operativa
- Area Acquisti
- Area Vendite

PARTE SPECIALE “G”: REATI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Artt. 24 *bis* e 25 *novies* D. Lgs. 231/2001

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale è riferita ai reati informatici e di trattamento illecito di dati, citati dall’art. 24 *bis* del d.lgs. 231/2001, nonché ai reati in materia di violazione del diritto d’autore così come individuati nell’art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001.

2. Le fattispecie di reato

a. Fattispecie ex art. 24 bis d.lgs. 231/2001.

I. Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

II. Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

III. Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

[III] La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

b. Fattispecie ex art. 25 novies d.lgs. 231/2001.

IV. Art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, l. 633/1941

[I] Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [...]

[III] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

V. Art. 171 bis l. 633/1941

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

VI. Art. 171 ter l. 633/1941

[I]. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

3. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta S.p.A. ha permesso di identificare le attività all'interno delle quali potrebbero, in linea di principio, verificarsi i tipi di reato elencati in questa sezione specifica, che possono essere così raggruppate:

- Sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- Gestione e manutenzione dei sistemi informativi esistenti;
- Elaborazione dei dati;
- Gestione degli accessi agli strumenti informatici (hardware e software);
- Gestione del sito web;
- Utilizzo di strumenti informatici (hardware e software).

Le aree della Società interessate da queste attività sono le seguenti:

- Area IT e TLC
- Area amministrazione
- Area Operativa

4. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati i principi di carattere generale nonché i divieti da considerarsi applicabili ai Destinatari con riferimento alle attività sensibili. I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento, tenuto anche in considerazione il Codice Etico allegato.

Ai Destinatari, ciascuno in relazione alle specifiche mansioni, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice Etico e delle procedure interne disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT;
- garantire che i presidi di sicurezza fisica dei server e che l'accesso ai relativi locali sia riservato al solo personale autorizzato;
- utilizzare le risorse informatiche e di rete assegnate esclusivamente per l'espletamento delle proprie mansioni;
- custodire accuratamente i propri privilegi di accesso ai sistemi informativi della Società, evitandone la cessione (anche ai colleghi) e la conoscenza degli stessi da parte di terzi;
- assicurare che i backup dei dati residenti su server siano salvati con frequenza periodica ed i supporti siano adeguatamente messi in sicurezza ovvero conservati e protetti anche tramite sistemi ignifughi;

- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia nominativo, limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- aggiornare periodicamente le password;
- garantire che tutte le nuove utenze siano attivate dalla Area IT e TLC solo a fronte di richiesta proveniente da soggetti a ciò espressamente autorizzati;
- garantire che le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale che cessa le proprie funzioni;
- garantire che le installazioni di nuovi software siano effettuate esclusivamente dalle funzioni autorizzate previa acquisizione delle relative licenze;
- assicurare che la rete sia protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui.

Ai Destinatari, ciascuno in relazione alle specifiche mansioni, è fatto **divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche, hardware e software, e di rete assegnate dalla Società per scopi personali e per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani;
- alterare documenti elettronici pubblici aventi efficacia probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;

- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dall'Area IT;
- tenere comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- estrarre, copiare, salvare e stampare su qualunque supporto informazioni contenute in banche dati;
- accedere a siti internet o utilizzare altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.

5. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto descritti nella presente sezione precedentemente esposti, nonché oltre alle regole e principi generali già contenuti nel Codice Etico, si applicano le specifiche procedure già adottate dalla Società, in particolare le procedure interne sull'utilizzo del sistema informatico, oltre a quelle di seguito descritte.

I Destinatari non possono:

- comunicare a terzi le proprie credenziali per l'accesso agli strumenti informatici aziendali;
- detenere, utilizzare o diffondere credenziali di terzi;
- accedere agli strumenti informatici utilizzando credenziali di terzi;
- utilizzare informazioni non veritiere nella formazione dei documenti informatici destinati alla Pubblica Amministrazione;
- danneggiare il sistema informatico o gli strumenti informatici aziendali;
- danneggiare le informazioni contenute nel sistema informatico o negli strumenti informatici aziendali;
- installare software in assenza delle necessarie autorizzazioni;
- accedere a siti internet estranei allo svolgimento delle proprie mansioni;
- scaricare dati da strumenti non autorizzati;
- utilizzare in modo non rispondente alle procedure e alle norme del Codice Etico gli strumenti informatici, hardware e software.

6. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire le attività sensibili rilevanti ai fini della presente sezione provvedono a comunicare tempestivamente al l'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi e delle procedure previsti alla presente sezione.

PARTE SPECIALE SEZ. “H” - REATI TRIBUTARI

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati tributari, citati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle indagini di cui in Introduzione, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle Indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica una pena più mite.

II. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

III. **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie in esame punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando **congiuntamente**:

- a) L'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte;
- b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro; entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.

Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate. Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

IV. **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)**

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che prevede due fattispecie criminose, punendo:

- a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in esame), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila;
- b) con la seconda (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

- V. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)**
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- VI. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- VII. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)**
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente sezione di Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come "strumentali" al fine della commissione dei reati-presupposto.

Di seguito sono elencate le cd. Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati tributari:

Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo

Gestione della fatturazione elettronica

Gestione oneri deducibili

Gestione IVA

Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES, IRAP

Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta

Comunicazioni informative ad Agenzia delle Entrate

4. Principi generali di comportamento

Al fine di evitare che i Destinatari del presente Modello pongano in essere, collaborino o diano causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, è previsto l'espresso obbligo di:

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure previste in Alimenta, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, al calcolo e successivo pagamento delle imposte e a tutte le Attività Sensibili;

Osservare pedissequamente tutte le norme poste dalla legge applicabile e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali in materia;

Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali. Garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare di cui alla Sez. F “reati societari”.

Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;

In aggiunta, è fatto espresso divieto di:

Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o non corrispondenti alla realtà;

Interpretare le norme tributarie vigenti in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con la *ratio* delle leggi in vigore;

Realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione di Alimenta da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

Effettuare operazioni che siano anche solo astrattamente idonee a provocare una diminuzione del patrimonio sociale funzionale ad integrare la fattispecie della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

5. Regole di organizzazione, gestione e controllo e procedure di prevenzione

Alimenta adotta regole generali di organizzazione delle Attività Sensibili precedentemente elencate.

- I. Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:

Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna Area della Società deve fornire, i criteri di contabilità per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;

Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;

Le registrazioni contabili riferite ad un esercizio devono essere effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;

Predisposizione di un sistema che non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili;

- II. Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- III. Controlli periodici da parte del Collegio Sindacale, incaricato del controllo contabile;
- IV. Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico al fine di garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e la successiva identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- V. comunicazione delle informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società agli organi sociali e/o destinatari designati e/o autorizzati;
- VI. Invio dei flussi periodici contabili richiesti dall'Organismo di Vigilanza.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni dell'OdV, quest'ultimo dev'essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Alimenta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. È necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso.

Tutti i soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti ad effettuare una tempestiva segnalazione all'OdV, tramite i canali specificamente identificati, di:

Violazioni di leggi e norme applicabili;

Violazioni, conclamate o solo sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;

Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni dell'allegato Codice Etico;

Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata;

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto precedentemente analiticamente esposti, viene adottato un sistema di controlli interno che si compone di una serie di procedure che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, sono adottate nelle seguenti Aree della Società:

- Area Amministrazione e Finanza

PARTE SPECIALE SEZ. “I” - REATI DI CONTRABBANDO

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale è riferita ai reati di contrabbando, citati dall'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito sono riportate le singole fattispecie di reato che, a seguito delle indagini di cui in Introduzione, sono state considerate come rilevanti per la responsabilità amministrativa di Alimenta.

All'elencazione delle suddette fattispecie segue l'individuazione delle Attività Sensibili (i.e. le attività ove è in teoria possibile la commissione del reato e che sono state individuate dalle Indagini di cui sopra), con la specificazione dei correlati principi di comportamento, le regole generali di organizzazione, gestione e controllo, nonché le procedure di prevenzione.

2. Le fattispecie di reato

I. **Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024) e dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024)**

La fattispecie in esame si concretizza nella condotta di chi:

- a. Introduce e fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b. detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. 141/2024¹²;
- c. fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali;
- d. dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato;

II. **Contrabbando per indebito uso di merci con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. n. 141/2024)**

La fattispecie in esame si concretizza nella condotta di chi dà, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

III. **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024)**

La fattispecie viene integrata con la condotta di chi utilizza mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

IV. **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024)**

¹² L'art. 19, comma 2, prevede che “Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso”.

La fattispecie di cui al presente punto si concretizza nella condotta di chi, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

3. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Alimenta ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero in astratto realizzarsi le fattispecie di reato elencate nella presente sezione di Parte Speciale, ed i processi che potrebbero essere considerati come "strumentali" al fine della commissione dei reati-presupposto.

Di seguito sono elencate le cd. Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati di contrabbando:

Gestione delle attività di importazione ed esportazione merci;

Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto di Alimenta;

Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es. spedizionieri);

4. Principi generali di comportamento e regole di organizzazione, gestione e controllo

In coerenza con i principi previsti nella Parte Generale del presente Modello e di quelli enunciati nel Codice Etico allegato, nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i destinatari del modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

Intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (da qui in avanti "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di un'apposita delega o procura della Società stessa;

Presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, con il fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;

Fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;

Tenere condotte fraudolente o ingannevoli nei confronti di soggetti appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;

Conferire incarichi di natura professionale, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;

Ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o comunque detenere merci in violazione della normativa in materia doganale;

Sempre in coerenza con i principi di cui all'inizio del presente punto, i Destinatari hanno l'obbligo di:

Assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. A tale scopo, è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti, impediscano alle autorità ed agli organi preposti alla vigilanza, di effettuare le dovute attività di controllo;

Corrispondere i diritti dovuti o garantirne il pagamento;

Accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;

Garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse di Alimenta siano sempre assegnati per iscritto, richiedendo espressamente il rispetto del Codice Etico;

Rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere;

5. Procedure di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto precedentemente analiticamente esposti, viene adottato un sistema di controlli interno che si compone di una serie di procedure che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Le procedure aziendali definite al fine di presidiare le Attività Sensibili indicate nel P. 3, sono adottate nelle seguenti Aree della Società:

- Area Operativa